

FSO-SVO
FEDERAZIONE SVIZZERA DEGLI OSTEOPATI

CODICE DEONTOLOGICO DELLA FSO-SVO

**Versione adottata dall'Assemblea generale il
2 febbraio 2007 e modificata dall'Assemblea generale il 29 febbraio 2008 e dalla
Camera degli Osteopati del 27 ottobre 2008.**

**Versione modificata e adottata dall'Assemblea generale del 4 ottobre 2013
e del 17 settembre 2020.**



INDICE

PREMESSA	3
I. PRINCIPI	3
Art. 1 Obiettivo del Codice deontologico	3
Art. 2 Esercizio della professione	3
Art. 3 Statuto della professione	3
II. L'OSTEOPATA E IL PAZIENTE	4
Art. 4 Introduzione	4
Art. 5 Principio del trattamento	4
Art. 6 Dovere d'informazione dell'osteopata	4
Art. 7 Consenso del paziente	4
Art. 8 Segreto professionale	5
Art. 9 Cartella clinica	5
Art. 10 Onorari	5
Art. 11 Limite delle competenze dell'osteopata	5
Art. 12 La ricerca	5
III. L'OSTEOPATA E LA COLLETTIVITA'	6
Art. 13 La responsabilità sociale e civile dell'osteopata	6
Art. 14 Informazione e pubblicità	6
Art. 15 Menzione di titoli	6
Art. 16 Attività pubblica e mediatica	6
Art. 17 Studio medico	6
IV. L'OSTEOPATA, I SUOI COLLEGHI E I PROFESSIONISTI DELLA SANITA'	6
Art. 18 Introduzione	6
Art. 19 Collaborazioni	7
Art. 20 Incoraggiamento dei nuovi colleghi	7
Art. 21 Regolamento delle controversie	7
V. DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE E DI ESECUZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO	7
Art. 22 Campo di applicazione e competenze	7
Art. 23 Denuncia d'infrazioni; qualità di parte	7
Art. 24 Prescrizione	7
Art. 25 Sanzioni	8
Art. 26 Esclusione di un membro	8
Art. 26bis Destituzione di un membro dalle sue funzioni in una Commissione o nel Comitato	8
Art. 27 Esclusione del diritto di ricorso dinanzi al CED	8
Art. 28 Procedura ufficiale in corso	8

Premessa

La deontologia è l'insieme delle norme etiche e morali che tutti gli osteopati (*) che esercitano in Svizzera hanno il dovere di osservare nell'esercizio della loro professione.

Il Consiglio di Etica e di Deontologia (CED), così come la Commissione Intercantonale di Etica e di Deontologia vigilano affinché venga garantita l'applicazione del Codice di cui infra.

La prima parte del Codice di deontologia affronta tanto i rapporti dell'osteopata con il paziente e i suoi colleghi, quanto il comportamento nei confronti della società e dei suoi collaboratori della sanità pubblica.

La seconda parte è dedicata al campo di applicazione e alle norme di procedura. Il codice deontologico coinvolge tutti i membri della FSO-SVO. La legislazione federale o cantonale, segnatamente il diritto sanitario cantonale, prevale sempre sul Codice deontologico.

La Società Cantonale degli Osteopati (SCO) emana disposizioni esplicative del diritto cantonale in vigore. Del resto le società cantonali possono pubblicare prescrizioni complementari nella misura in cui il codice deontologico lo preveda. Comunicano al Comitato centrale della FSO-SVO tutte le disposizioni emanate relativamente al codice deontologico.

(*) Con il concetto di osteopata si intende, sempre qui di seguito, gli osteopati donne o uomini, membri della FSO-SVO.

I. Principi

	Art. 1 Obiettivo del Codice deontologico
Campi	1 Il codice deontologico definisce il comportamento dell'osteopata nei confronti dei suoi pazienti, colleghi e altri collaboratori della sanità pubblica e della società.
Obiettivo	2 Punta a: <ul style="list-style-type: none"> a. promuovere un rapporto di fiducia tra l'osteopata e il paziente; b. favorire rapporti di buona e stretta collaborazione e conciliazione tra i professionisti; c. promuovere un comportamento professionale conforme alla deontologia, definire, prevenire e punire le eventuali infrazioni.
	Art. 2 Esercizio della professione
Dignità	1 Nell'esercizio della sua professione, l'osteopata si obbliga ad agire con estrema diligenza e in piena coscienza. Ha il dovere di mostrarsi degno della fiducia riposta in lui dal paziente e dalla società.
Economia	2 L'osteopata limita al necessario le visite e il suo operato, in conformità al principio dell'economia di trattamento.
Formazione continua	3 Allo scopo di garantire la qualità del suo lavoro, l'osteopata segue una formazione continua secondo il Regolamento della Formazione Continua.
	Art. 3 Statuto della professione
Statuto dell'osteopata	1 L'osteopata può esercitare la sua professione in qualità di lavoratore indipendente, dipendente o di agente del servizio pubblico.
Missioni particolari	2 Può anche ricevere mandato per delle missioni particolari, quali perizie giudiziarie o valutazioni di compagnie d'assicurazione. In queste circostanze, vigila affinché vengano rispettate le norme di comportamento.

II. L'osteopata e il paziente

Art. 4 Introduzione

Mandato terapeutico 1 La relazione di fiducia e il rispetto reciproco tra l'osteopata e il paziente rappresentano una condizione indispensabile al buon rapporto terapeutico. Il mandato terapeutico, che unisce reciprocamente l'osteopata e il paziente, è condizionato da una trasparenza delle informazioni.

Rispetto della dignità umana 2 Tutti i trattamenti di osteopatia vengono intrapresi nel rispetto della dignità umana, in considerazione della personalità del paziente, della sua volontà e dei suoi diritti.

Art. 5 Principio del trattamento

Libertà di scelta 1 Il paziente ha la piena libertà di scegliere il suo osteopata e di cambiarlo. Quest'ultimo è tenuto a rispettare la scelta del paziente.

Non discriminazione 2 L'osteopata tratta tutti i suoi pazienti con la stessa diligenza. Lo stato sociale del paziente, le sue convinzioni religiose o politiche, l'origine etnica e la sua situazione economica non rivestono alcuna importanza per l'osteopata.

Diritto di rifiuto 3 L'osteopata è libero di accettare o di rifiutare di curare un paziente per ragioni personali o professionali.

Abuso di potere 4 Nell'esercizio della sua professione, l'osteopata non sfrutta lo stato di dipendenza del paziente; non gli è assolutamente concesso di abusare della sua autorità, sul piano fisico, psicologico o materiale.

Art. 6 Dovere d'informazione dell'osteopata

Informazioni 1 L'osteopata ha il dovere di informare il paziente in modo esaustivo, sincero e conforme alla verità in merito alla sua presunta diagnosi, alle misure terapeutiche previste, alle prognosi e ai rischi di un tale trattamento e all'esistenza di altri trattamenti.

Mezzo di comunicazione 2 È libero di valutare il modo migliore di comunicare le spiegazioni al paziente, in modo che quest'ultimo disponga delle informazioni necessarie per un consenso libero e consapevole.

Poste in gioco economiche 3 Informa il paziente delle sue tariffe. Informa il paziente che il rimborso del trattamento da parte dell'assicurazione malati necessita di un'apposita copertura complementare.

Art. 7 Consenso del paziente

Consenso libero e consapevole 1 L'esame e il trattamento del paziente sono autorizzati unicamente con il suo consenso libero e informato. Il paziente ha il diritto di prendersi un tempo di riflessione, di avere un accompagnatore e di ritirare il consenso in qualsiasi momento (allegato 1).

Applicazione 2 Di regola, secondo il diritto in vigore, i trattamenti senza consenso sono vietati. L'ottenimento del consenso è un processo in evoluzione continua ed essenziale in ogni fase dell'esame, del trattamento e della terapia. La forma del consenso può variare e può essere tacita nei casi non invasivi ed esenti da rischi noti. Nel caso di persone non in grado di intendere e di volere, è richiesto il consenso del rappresentante legale.

Incapacità di intendere e di volere 3 Ogni persona è ritenuta capace di intendere e di volere, ad eccezione dei bambini così come delle persone che ne sono private a seguito di deficit mentali, di disturbi psichici, di ubriachezza o di altre cause simili. In funzione del grado di maturità del/della paziente, della sua capacità a comprendere la situazione e a prendere una decisione, il coinvolgimento del/della paziente nella decisione resta indispensabile. La legislazione federale o cantonale prevale sul Codice di deontologia.

Esami e tecniche intime 4 Nella pratica di tecniche intime, fra cui le tecniche endocavitarie della regione pelvica, l'osteopata è sottoposto alla legislazione federale o cantonale e fa riferimento alle direttive che servono da referenza nell'arte della pratica osteopatica (vedi allegato 3 «Direttive per gli esami e le tecniche delle parti intime in osteopatia»).

	Art. 8 Segreto professionale
Obiettivo	1 L'osteopata è tenuto a rispettare il segreto professionale nell'ambito delle disposizioni legali. Il segreto professionale si estende a tutto ciò che l'osteopata ha appreso dalle confidenze del paziente, che ha avuto modo di vedere, conoscere o constatare in seguito a esami o indagini, o in qualche altro modo.
Precauzione	2 L'osteopata lo deve rispettare, in particolar modo rispetto ai membri della sua famiglia, agli amici e parenti e al datore di lavoro del paziente, così come agli assicuratori.
Collaboratori	3 L'osteopata vigila affinché i dati siano tutelati dai suoi collaboratori e collaboratrici, ausiliari, apprendisti/e, così come da chiunque avesse accesso alle cartelle cliniche.
	Art. 9 Cartella clinica
Obbligo di costituire una cartella e di conservarla	1 Nell'esercizio della sua professione, l'osteopata è tenuto a prendere adeguatamente nota delle sue osservazioni e delle misure adottate. La cartella così costituita deve essere conservata per almeno dieci anni dall'ultima annotazione. È raccomandato di notare pure gli elementi chiave in relazione al consenso quando ciò è ritenuto necessario.
Accesso alla cartella	2 Il paziente ha il diritto di prendere visione degli elementi della sua cartella clinica. Su sua richiesta gli devono essere consegnate copie dei documenti. L'osteopata non può rifiutare, limitare o sospendere i sopraccitati diritti. Un documento della CAMsuisse contiene i dettagli.
	Art. 10 Onorari
Tariffa applicata	1 Gli onorari dell'osteopata devono essere ragionevoli.
Cure gratis e tariffe speciali Ricevuta	2 L'osteopata può prendere in considerazione la situazione economica del debitore degli onorari. L'osteopata è libero di elargire le sue cure gratuitamente. 3 I pazienti hanno il diritto a una ricevuta chiara.
Comparaggio	4 Qualsiasi accettazione, sollecitazione o offerta di condivisione di onorari allo scopo di: a. aumentare la propria clientela o procurarne a colleghi o ad altri specialisti, b. vedersi attribuire un mandato relativo all'esercizio della professione di osteopata o di attribuirne a terzi è assolutamente vietata.
	Art. 11 Limite delle competenze dell'osteopata
Limite	1 L'osteopata non deve oltrepassare le sue competenze.
Delega	2 Nel caso in cui le cure del paziente richiedano l'intervento di un medico estraneo alla professione, l'osteopata ha il dovere di informare il paziente dei limiti della sua competenza.
Consigli e libertà di scelta	3 L'osteopata ha il dovere di consigliare il paziente e di orientarlo nella sua scelta del medico più adatto. Il paziente tuttavia rimane completamente libero di scegliere il medico.
Pratiche inammissibili	4 Il ricorso a pratiche esercitate a dispetto del paziente e abusando della sua fiducia, della sua ignoranza, della sua credulità o del suo smarrimento, è inammissibile.
Successo terapeutico e malattie incurabili	5 Inoltre è inammissibile promettere il buon esito di un trattamento, in particolare quando si tratta di malattie che, allo stadio attuale delle conoscenze mediche, vengono ritenute incurabili.
	Art. 12 La ricerca
Dovere etico	1 L'osteopata che conduce o partecipa a una ricerca vigila sul rispetto delle raccomandazioni etiche in vigore.

III. L'osteopata e la collettività

Servizio della sanità pubblica	Art. 13 La responsabilità sociale e civile dell'osteopata 1 L'osteopata opera per la salute della popolazione, sul modello degli altri professionisti della sanità.
Assicurazione RC	2 L'osteopata è tenuto a contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile che copra i rischi inerenti alla sua attività professionale.
Principio pubblicità e informazione	Art. 14 Informazione e pubblicità 1 Nella pubblicazione delle sue qualifiche professionali o in tutta l'informazione che lo concerne, l'osteopata farà uso di riserva e modestia.
Limite	2 Nella sua attività professionale, l'osteopata non può promuovere la sua attività per mezzo della pubblicità (cf. allegato al Codice di deontologia).
Informazione	3 L'informazione non obiettiva o menzognera, che potrebbe nuocere alla reputazione della professione, è vietata.
Disposizioni legali	4 L'osteopata s'impegna a evitare che venga effettuata della pubblicità illecita a suo favore da terze persone, in modo diretto o indiretto.
Pubblicità da terzi	5 Ad ogni modo, l'osteopata agirà in conformità alle disposizioni legali vigenti.
Titoli	Art. 15 Menzione di titoli 1 È vietata qualsiasi menzione abusiva di titoli, segnatamente l'osteopata non può avvalersi di una competenza che non ha.
Media	Art. 16 Attività pubblica e mediatica Si auspicano la partecipazione a conferenze pubbliche e la collaborazione con la stampa scritta e audio-visuale, poiché hanno lo scopo d'informare il pubblico su aspetti particolari dell'osteopatia. L'osteopata deve mettere l'accento sul soggetto trattato e non su di se.
Spazio dell'attività	Art. 17 Studio medico 1 Lo studio medico è lo spazio in cui l'osteopata esercita la sua professione, escludendo qualsiasi altra attività.
Norme	2 L'osteopata deve in particolar modo vigilare affinché il suo studio garantisca la comodità e l'anonimato dei pazienti. Deve rispondere alle esigenze d'igiene e rispettare le norme di sicurezza prescritte.
Condivisione	3 Lo studio può essere in condivisione con membri di un'altra professione a condizione che suddetta attività non sia considerata illegale.

IV. L'osteopata, i suoi colleghi e i professionisti della sanità

Buona e stretta collaborazione	Art. 18 Introduzione 1 Gli osteopati mantengono tra di loro rapporti di buona e stretta collaborazione, indipendentemente dal loro status sociale, economico, dalla loro nazionalità e dal loro percorso professionale.
Avviso sull'attività di terzi	2 L'osteopata dimostra rigore e obiettività nell'apprezzamento che fa in merito all'attività professionale degli altri osteopati e professionisti della sanità.
Altri professionisti della sanità	3 L'osteopata si mostrerà cortese e rispettoso nei confronti degli altri professionisti della sanità. 4 L'osteopata sarà attento a rispettare i suoi impegni statuari verso la FSO e la sua società cantonale.

	Art. 19 Collaborazioni
Collaborazione	1 Nel caso in cui trattano lo stesso paziente, e nel suo interesse, gli osteopati favoriranno una buona collaborazione tra di loro, così come con gli altri professionisti della sanità.
Sottrazione di pazienti	2 È vietato sottrarre o tentare di sottrarre dei pazienti.
Giovani colleghi	Art. 20 Incoraggiamento dei nuovi colleghi
	1 L'osteopata si prenderà a cuore l'incoraggiamento dei suoi giovani colleghi. All'inizio della loro attività indipendente, li sosterrà nella misura del possibile.
Conciliazione	Art. 21 Regolamento delle controversie
	1 L'osteopata cercherà di regolare personalmente o con l'ausilio di terze persone qualsiasi controversia che lo dovesse vedere opposto a un collega e che sorgesse da un'infrazione del codice deontologico. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, la controversia sarà portata davanti all'istanza professionale competente.

V. Disposizioni di applicazione e di esecuzione del codice deontologico

	Art. 22 Campo di applicazione e competenze
Persone inerenti al Codice	1 Il codice deontologico concerne tutti i membri della FSO-SVO, ad eccezione di quando il diritto sanitario cantonale prevede disposizioni contrarie. Le società cantonali (SCO) informano i membri, se del caso, delle divergenze esistenti.
Rispetto del Codice	2 La FSO e tutte le società cantonali vigilano affinché i propri membri rispettino il Codice deontologico. A tale scopo, esse costituiscono un organo nominato "Commissione Intercantonale di Etica e di Deontologia (CIED)".
Organo di ricorso	3 Le decisioni della commissione di deontologia possono essere oggetto di un ricorso presso il Consiglio di Etica e di Deontologia della FSO-SVO (CED).
Competenza SCO	4 Le società cantonali riconoscono di diritto la CIED.
Competenza	5 L'Assemblea generale, nell'ambito dello statuto della FSO-SVO, emana disposizioni su <ul style="list-style-type: none"> a. la composizione, la modalità di nomina e l'attività del CED; b. la composizione, la modalità di nomina e l'attività della CIED;
	6 L'Assemblea generale sancisce la procedura applicabile dinanzi al CED e la CIED nel Regolamento degli organi di deontologia della FSO-SVO.
	Art. 23 Denuncia d'infrazioni; qualità di parte
Denuncia	1 Le infrazioni del codice deontologico e dello Statuto possono essere denunciate dai membri della FSO-SVO o da terze persone.
Parte	2 L'informatore o chiunque altro ne può far parte unicamente se il suo interesse al risultato delle procedure è legittimo.
	Art. 24 Prescrizione
Termine di prescrizione normale	1 L'azione giudiziaria relativa alle infrazioni del Codice deontologico è prescritta dopo dieci anni dai fatti.
Infrazione su minore	2 Se il paziente in questione era minore al momento dei fatti, il termine di prescrizione inizia dal compimento della maggiore età.
Termine casi penali	3 Se si tratta di un atto riprovevole, per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, sarà applicato quest'ultimo.

Sanzioni	<p>Art. 25 Sanzioni</p> <p>1 Le sanzioni che possono essere pronunciate sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none">richiamonota di biasimosanzione pecuniaria sino a Fr. 20'000esclusione dalla società cantonale degli osteopati e dalla FSO-SVOcomunicazione alla direzione della sanità pubblica o agli organi di assistenza sanitaria preposti. <p>2 Dette sanzioni possono essere cumulate.</p>
CED Esclusione del diritto di ricorso dinanzi al CED	<p>Art. 26 Esclusione di un membro</p> <p>1 La CIED può, con riserva di ricorso al CED, pronunciare l'esclusione di un membro nel momento in cui ritiene che una o più infrazioni al Codice o allo Statuto meritino detta sanzione.</p> <p>2 Il Consiglio di Etica e di Deontologia può, in caso di ricorso, pronunciare l'esclusione di un membro nel momento in cui ritiene che detta sanzione sia fondata.</p> <p>Art. 26bis Destituzione di un membro dalle sue funzioni in una Commissione o nel Comitato</p> <p>1 Un provvedimento di destituzione può essere aperto dal Comitato Centrale nei confronti di un membro eletto in una Commissione, un Consiglio o al Comitato, in caso di disaccordo maggiore che arrechi pregiudizio al funzionamento dell'organo in questione.</p> <p>2 È allora necessario che la CIED venga sollecitata per organizzare una mediazione che può essere realizzata in qualunque momento.</p> <p>3 In caso di mancata risoluzione della controversia tramite la mediazione, il Comitato è autorizzato a pronunciare la destituzione. Inoltre, il rifiuto di una mediazione comporta automaticamente la destituzione.</p> <p>4 Il membro escluso può contestare la propria esclusione dinanzi al CED entro un periodo di 30 giorni dalla notifica della decisione di esclusione. La contestazione deve essere fatta per iscritto e indicare dei motivi. A sua richiesta, il membro sarà sentito personalmente dal CED. Il CED sancisce la decisione definitiva.</p> <p>Art. 27 Esclusione del diritto di ricorso dinanzi al CED</p> <p>1 Per un richiamo, una nota di biasimo o una multa che non superi i Fr. 1.000, o per delle sanzioni pronunciate in relazione al servizio di guardia, si potrà ricorrere dinanzi al CED solo dopo una decisione arbitrale o un attentato a un diritto riconosciuto.</p>
Sospensione o annullamento di una procedura	<p>Art. 28 Procedura ufficiale in corso</p> <p>1 Se, per lo stesso caso, viene avviata una procedura ufficiale da un'autorità amministrativa o un tribunale, la procedura interna può essere sospesa, persino annullata.</p>